

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione.....

N. rif. C 127.....**493**.....

ENTE/PROVINCIA AUTONOMA BASILICATA		LEGISLATURA VII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 24 Gennaio 2001		DATA ATTO DI CONTROLLO 23 febbraio 2001	
TITOLO DELLA LEGGE ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARBEA			n. art. 20
CONTENUTI DELLA LEGGE			
SETTORE ORGANICO 3. SVILUPPO ECONOMICO		MATERIA 3.1.1 Agricoltura	
RILIEVI DEL GOVERNO			
LIMITI TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/1 Violazione di principi espressi stabiliti dalle leggi statali A/2 Violazione di norme o di principi di grado costituzionale genericamente richiamati Il Governo ha rilevato che la legge è censurabile per i seguenti motivi: 1) il provvedimento, non richiamando la piena responsabilità dell'organismo pagatore, cioè della regione stessa, in caso di mancato riconoscimento delle spese agricole da parte della Commissione U.E. imputabile all'organismo stesso, si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs.vo n. 165/1999 che richiede detto adempimento; 2) la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), che prevede l'obbligo di inoltrare al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica le richieste anticipazione di spesa nonché le prescritte rendicontazioni viola l'art. 5, commi 5 e 6, del d.lgs.vo n. 165/99 ove si stabilisce che la rendicontazione all'U.E. compete all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) mentre le anticipazioni possono essere stabilite da detto Ministero sentita la stessa Agenzia; 3) la norma di cui all'art. 18, comma 3, prevedendo l'indizione di un concorso interamente riservato al personale regionale, contrasta con i principi costituzionali		NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 165/1999 Artt. 5 e 6, d.lgs. n. 165/1999	

RILIEVI DEL GOVERNO**(segue)****LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO**

che regolano l'accesso ai pubblici uffici, nonché con l'art 36, comma 1, lettera a), del d.lgs.vo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, che nei pubblici concorsi, sia garantito in misura adeguata, l'accesso dall'esterno.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE

Art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 29/1993

TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI**OSSERVAZIONI DEL GOVERNO**

Con l'occasione il Governo, inoltre, ha osservato quanto segue: a) nell'applicazione della legge dovrà farsi riferimento al requisito del riconoscimento dell'istituendo organismo secondo le procedure che saranno definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs.vo n. 165/99; b) in relazione all'art. 5, comma 2, concernente il regolamento che disciplina la struttura e l'attività dell'organismo dovrà tenersi conto del regolamento CEE n. 1663/95 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei fondi FEOGA Garanzie; c) relativamente all'art. 13, comma 6, l'attività di verifica del Direttore va espletata in linea a quanto previsto dal regolamento CEE n. 1663/95.

ESITO DEL RINVIO**ESTREMI DELLA LEGGE DI PUBBLICAZIONE****NOTE**